



2025/2033

23.10.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2033 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2032, che modifica la decisione 2014/512/PESC.
- (4) La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 45 entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2025/2032 comprende in tale elenco ci sono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, la microelettronica, i velivoli senza equipaggio (UAV) e altri prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata.
- (5) La decisione (PESC) 2025/2032 amplia l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.
- (6) La decisione (PESC) 2025/2032 introduce una nuova deroga mirata al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell'acqua potabile. La decisione (PESC) 2025/2032 modifica inoltre la deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest.
- (7) Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi, la decisione (PESC) 2025/2032 estende a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia.
- (8) La decisione (PESC) 2025/2032 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali sali e minerali, articoli di tubi di gomma, pneumatici, mole e materiali da costruzione.
- (9) La decisione (PESC) 2025/2032 estende l'elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi.

⁽¹⁾ GU L, 2025/2032, 23.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>).

⁽³⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>).

- (10) Al fine di ridurre ulteriormente i proventi della Russia derivanti dall'esportazione di combustibili fossili, aumentare i costi delle azioni illegali russe in Ucraina ed esercitare sulla Russia la massima pressione affinché cessi la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta l'acquisto, l'importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, nell'Unione di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia, e la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria. Per garantire il massimo grado di certezza del diritto agli operatori dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli importatori di gas dell'Unione, e offrire inoltre chiarezza in merito alle disposizioni giuridiche applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, è opportuno sottolineare che tale divieto, che, come qualsiasi altra misura di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, produce effetti giuridici diretti e non prevede alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri o gli operatori dell'Unione, dovrebbe essere rispettato e applicarsi indipendentemente dalle eventuali misure previste da altre basi giuridiche in materia di importazione, acquisto o trasferimento di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia. Fino all'abrogazione del regolamento (UE) n. 833/2014, l'ambito di applicazione di tale misura dovrebbe essere mantenuto indipendentemente da altri atti giuridici fondati su basi giuridiche diverse.
- (11) La decisione (PESC) 2025/2032 introduce ulteriori designazioni di navi, modifica uno dei criteri di designazione e modifica le relative disposizioni sui servizi vietati per le navi designate. Per quanto riguarda il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire assicurazioni e riassicurazioni alle navi designate, la designazione di una nave non pregiudica il versamento, da parte del pertinente assicuratore della nave, di indennizzi a persone ed entità che hanno subito danni causati dalla nave in relazione ad azioni proposte a seguito di eventi precedenti la designazione della nave.
- (12) La decisione (PESC) 2025/2032 rimuove talune esenzioni relative all'energia dal divieto di effettuare operazioni per due specifiche imprese di proprietà dello Stato.
- (13) La decisione (PESC) 2025/2032 estende il divieto di effettuare operazioni applicabile a persone giuridiche, entità o organismi che si collegano al sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale della Federazione russa («Banca centrale di Russia») o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia e ad altri servizi di pagamento, quali il sistema nazionale russo delle carte di pagamento (in russo, «Mir») o il sistema di pagamento rapido («SBP»), istituiti dalla Banca centrale di Russia o da altre entità russe. Aggiunge inoltre esenzioni per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri nei paesi terzi e per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese terzo, per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti, nonché per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia.
- (14) La decisione (PESC) 2025/2032 estende il divieto di effettuare operazioni in capo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi anche le entità che forniscono servizi di pagamento, in particolare le entità che prestano servizi per le cripto-attività e servizi di pagamento alle entità inserite in elenco. Al fine di contrastare la proliferazione di nuove entità che subentrano a quelle elencate, la decisione estende il divieto anche alle entità equivalenti se sono soddisfatti determinati criteri. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 8 nuove entità all'elenco di cui all'allegato XIX di tale decisione. Tale aggiunta dovrebbe riflettersi anche nell'aggiunta di tali entità all'elenco di cui all'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014. Infine, aggiunge anche esenzioni per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti..
- (15) La decisione (PESC) 2025/2032 estende ulteriormente il divieto di effettuare operazioni a qualsiasi porto o chiusa in paesi terzi diversi dalla Russia che sia utilizzato per il trasferimento di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) o missili, o della relativa tecnologia o dei relativi componenti, alla Russia, ovvero per l'elusione del tetto sui prezzi del petrolio da parte di navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o per l'elusione di altre misure restrittive.
- (16) Le zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione sono un elemento centrale della strategia di sviluppo economico della Federazione russa. Sono concepite per attrarre investimenti diretti e promuovere la capacità industriale, tecnologica e innovativa offrendo regimi fiscali, doganali e normativi preferenziali per quanto riguarda i parchi industriali, i cluster tecnologici, i poli logistici e le aree portuali in tutta la Federazione russa.
- (17) Tali zone comprendono le zone economiche speciali (SEZ), i regimi per l'innovazione e i regimi preferenziali dell'Estremo Oriente e dell'Artico, come definiti nelle leggi russe quali la legge federale n. 116-FZ del 22 luglio 2005, la legge federale n. 244-FZ del 28 settembre 2010, la legge federale n. 212-FZ del 13 luglio 2015 e la legge federale n. 193-FZ del 13 luglio 2020. Alcune SEZ e alcuni regimi per l'innovazione sono al centro della capacità industriale e tecnologica della Russia e ospitano imprese attive nella produzione o nello sviluppo di beni a duplice uso, elettronica avanzata, robotica, software, veicoli, componenti aeronautici, sistemi aeromobili senza equipaggio e altri beni e tecnologie che contribuiscono allo sforzo bellico russo. I regimi preferenziali nel distretto federale dell'Estremo Oriente e nella regione artica sostengono la logistica marittima, la cantieristica navale, i settori minerario e petrolchimico e le rotte di esportazione dell'energia, fondamentali per il riorientamento economico della Russia verso l'Asia, nonché per l'elusione delle misure restrittive.

- (18) Al fine di privare ulteriormente la Russia dei mezzi per sostenere la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta qualsiasi nuova partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione, la fornitura di finanziamenti e la conclusione di nuovi contratti con le medesime imprese. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta il mantenimento di qualsiasi partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione e la conclusione di contratti con le medesime imprese. Infine, sono previste esenzioni e deroghe idonee per evitare effetti indesiderati di tali divieti.
- (19) La decisione (PESC) 2025/2032 impone restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività e alla prestazione di servizi di pagamento di cui ai punti 5 e 7 dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e all'emissione di moneta elettronica a favore di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, in considerazione dell'importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Russia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all'esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (20) L'uso di determinate cripto-attività può comportare un rischio significativo di elusione dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 e al regolamento (UE) n. 296/2014 del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽⁶⁾, in particolare per quanto riguarda i divieti di effettuare operazioni e il congelamento dei beni. Se il divieto di effettuare operazioni che coinvolgono tali cripto-attività è una misura necessaria per prevenire tale esito, è però opportuno concedere un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti..
- (21) La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge cinque enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Parallelamente, la decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, per il ricevimento dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi controllati dal governo russo in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022 e per l'attuazione di talune autorizzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 e per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁽⁶⁾ GU L 78, del 17.3.2014, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj>.

- (22) La decisione (PESC) 2025/2032 impone ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, tra cui la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 amplia l'ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche servizi tecnici che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.
- (23) Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 limita la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell'Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno doppia cittadinanza è limitata.
- (24) Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi al governo russo dovrebbe essere valutata ex ante dall'autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Russia. La decisione (PESC) 2025/2032 introduce pertanto l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per tutti i servizi forniti al governo russo che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 833/2014.
- (25) Al fine di limitare la capacità dello Stato russo di ottenere introiti da aeromobili e navi vecchi e sottoposti a scarsa manutenzione, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta di fornire riassicurazioni per aeromobili o navi russi usati nei cinque anni successivi alla vendita o contratto di locazione di tali navi o aeromobili dopo l'entrata in vigore della presente regolamento.
- (26) All'interno dell'area Schengen e quando si viaggia in uno Stato membro diverso da quello di accreditamento, la decisione (PESC) 2025/2032 istituisce un meccanismo di notificazione preventiva per i diplomatici e gli agenti consolari russi, come pure i membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, e i loro familiari. Tale meccanismo di notifica preventiva mira a garantire la consapevolezza degli Stati membri sui relativi movimenti, in un contesto di crescenti attività di intelligence ostili a sostegno dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. La decisione (PESC) 2025/2032 prevede inoltre che gli Stati membri che lo desiderano possano imporre un'autorizzazione per il viaggio nel loro territorio di tali individui, sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.
- (27) Infine, la decisione (PESC) 2025/2032 apporta alcune modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 833/2014, destinate fra l'altro a prorogare i termini applicabili ad alcune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti «paesi ostili», fra cui Stati membri. Tale situazione potrebbe portare al blocco di attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In tale contesto, poiché si consiglia fortemente alle imprese dell'Unione di adottare tutte le misure possibili per liquidare le attività commerciali in Russia e non avviarne di nuove, è opportuno prorogare le deroghe ai disinvestimenti per consentire alle imprese dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.
- (28) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono inserite le lettere seguenti:

«z nonies) “cripto-attività”: una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (*);

z decies) “servizi di pagamento”: servizi quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 (**);

z undecies) “servizi direttamente connessi ad attività turistiche”: i servizi seguenti:

i) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all'organizzazione di gite, all'alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;

ii) servizi di guida turistica;

iii) servizi pubblicitari connessi ai servizi di cui ai punti i) e ii).

(*) Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

(**) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).»;

2) l'articolo 3 decies è così modificato:

a) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:

«3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da *Metrowagonmash* prima del 24 giugno 2023.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 ter ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 ter quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all'importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all'uso esclusivo in Ungheria.

3 ter quinquies. I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 3 ter quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»;

«3 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui al codice NC 8539 49 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione di lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell'acqua potabile in assenza di un fornitore di lampade UV equivalenti e prodotti connessi al di fuori della Russia.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies o 3 octies, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»;

3) l'articolo 3 duodecies è così modificato:

a) il paragrafo 3 bis octies è soppresso;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis undecies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIII octies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 bis duodecies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 6902 e 6909 19, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

c) al paragrafo 5 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) beni che rientrano nel codice NC 7615 10, codice NC 841460, codice NC 8422 30 e codice NC 8423 10;»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 novodecies bis

1. A decorrere dal 25 aprile 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia.

2. Il paragrafo 1 si applica a partire dal 1° gennaio 2027 qualora l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sia effettuato nell'ambito di un contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale liquefatto, la durata del quale contratto sia superiore a un anno e il quale contratto sia stato concluso prima del 17 giugno 2025 e qualora tale contratto non sia stato modificato successivamente, a meno che la modifica non si limiti a:

a) ridurre i quantitativi contrattuali;

b) ridurre i prezzi e le commissioni;

c) modificare le clausole di riservatezza;

d) modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione;

e) modificare gli indirizzi delle parti contraenti;

f) trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate;

g) introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali, o

h) per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna.

3. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

4. Conformemente agli articoli 13 e 14, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 sono rispettati indipendentemente da qualsiasi disposizione prevista da altre normative dell'Unione aventi un ambito di applicazione coincidente.»;

5) l'articolo 3 vices è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell'allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;»;

6) l'articolo 5 bis bis è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;

b) al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«i) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3 quaterdecies, le operazioni con le entità di cui all'allegato XIX, parte A, voci 4 e 6, che sono necessarie per il commercio, l'intermediazione, il trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, e l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento, conformemente all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a), del presente regolamento.»;

c) al paragrafo 3, dopo la lettera i) sono aggiunti i commi seguenti:

«Le esenzioni di cui alle lettere a) e a bis) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato XIX, parte A, voce 4, fatta eccezione per il transito di petrolio o di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio originari di un paese terzo che sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Le esenzioni di cui alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato XIX, parte A, voce 6.»;

d) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis) In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2026 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.»;

7) l'articolo 5 bis quater è così modificato:

a) i paragrafi da 1 ° 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi a decorrere dal 25 giugno 2024, al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria e di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia e, a decorrere dal 25 gennaio 2026, collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o ai sistemi forniti da qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir.

2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XLIV.

Nell'allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, o qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia e qualsiasi sistema fornito da qualsiasi altra entità russa, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche elencate nell'allegato XLIV del regolamento del Consiglio (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XLIV entro il 24 ottobre 2025, in virtù di contratti eseguiti fino al 25 aprile 2026.»;

b) al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in paesi terzi, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

h) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in paesi terzi;

i) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia»;

8) l'articolo 5 bis quinquies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che:

a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che forniscono tali servizi a persone giuridiche, entità e organismi elencati nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014 o che in altro modo pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui a tali regolamenti, quali figurano nell'allegato XLV, parte A, del presente regolamento;

b) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell'allegato XLV, parte B, del presente regolamento;

c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e pregiudichino significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindicies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell'allegato XLV, parte C, del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b), o c) del paragrafo 1;
- b) un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per entità speculare o subentrante di un'entità che figura nell'elenco si intende un'entità che soddisfa almeno due dei criteri seguenti:

- a) contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici;
- b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;
- c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;
- d) reindirizzamento o migrazione di utenti da un'entità che figura nell'elenco;
- e) continuità dell'infrastruttura tecnica, compreso l'uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»;

d) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

- «d) necessarie per l'esecuzione, fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- e) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 in virtù di contratti eseguiti prima del 24 ottobre 2025.»;

9) all'articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XLVII, parti A e C. La parte A dell'allegato XLVII elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell'allegato XLVII elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis nonies

1. È vietato:

- a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato LII, parte A o B, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone;
- b) creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato LII, parte A o B, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);
- c) stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato LII, parte A o B, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2. A decorrere dal 25 gennaio 2026 è vietato:
 - a) mantenere la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo formalmente registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato LII, parte A, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone;
 - b) mantenere imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato LII, parte A, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);
 - c) mantenere contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato LII, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).
3. È vietato:
 - a) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità o organismo;
 - b) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alla lettera a) o al paragrafo 1 o 2.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato LII che sia posseduto o controllato da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano:
 - a) alle attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - b) alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
 - c) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;
 - d) alle attività necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.
6. I paragrafi 1 e 3 e, se altrimenti applicabile, il paragrafo 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività strettamente necessarie per:
 - a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

- b) la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l'importazione, l'acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
- c) garantire l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
- d) il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia;
- e) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.»;

11) l'articolo 5 ter è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

- a) servizi di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114;
- b) emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366;
- c) emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, del 10.10.2009, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).»;

- b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 ter bis

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell'allegato LIII.»;

13) l'articolo 5 quater è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Il divieto di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all'allegato VIII.

1 ter. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) o g), o a norma del paragrafo 1 ter, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»;

14) all'articolo 5 quinquies, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»;

15) all'articolo 5 nonies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

d) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;

e) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;

g) necessarie per l'attuazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 5 undecies, del regolamento (UE) n. 269/2014.

h) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia»;

16) all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); oppure»;

17) l'articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 quindecies

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

- a) servizi di consulenza legale;
- b) servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni;
- c) servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi;
- d) servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione;
- e) servizi di consulenza informatica;
- f) servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;
- g) servizi di intelligenza artificiale consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi;
- h) servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

2. È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

3. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell'allegato XXXIX al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3 bis. È vietato:

- a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.

4. Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 al governo russo è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

5. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014.

8. Il paragrafo 1, lettere c) ed f), e il paragrafo 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione di servizi o software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

8 bis. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.

8 ter. Il paragrafo 1, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 25 novembre 2025.

8 quater. I paragrafi 2 e 4 non si applicano all'esecuzione fino al 1° gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

9 bis. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

- a) elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
- b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

9 ter. In deroga al paragrafo 1, lettere g) e h), e al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi o software sono strettamente necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali.

9 quater. In deroga al paragrafo 1, lettere a), c) ed e), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.

9 quinquies. In deroga al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per la cooperazione intergovernativa in programmi spaziali.

10. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che sono necessari per:

- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

- c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
- d) l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro;
- e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware o software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;
- g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione;
- h) l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

10 bis. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all'allegato XXXIX necessario per l'esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies o 10 entro due settimane dal rilascio.»

18) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 duovicies

Nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione di navi o aeromobili che sono stati operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere in altro modo qualsiasi contratto o accordo che comporti il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell'esposizione a rischi associati a tale copertura.»

19) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 tervicies

1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d'identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto, ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati almeno 24 ore prima della data prevista per l'ingresso nel loro territorio.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai viaggi o al transito nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.
4. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:
 - a) il mezzo di trasporto; per i veicoli privati, compresi quelli di proprietà di una missione diplomatica o di un ufficio consolare o di un dipendente di tale missione o ufficio, la marca, il tipo e il numero di targa; per i trasporti pubblici, il nome del vettore e il codice dell'itinerario o un codice equivalente;
 - b) il punto di ingresso nel territorio;
 - c) la data di ingresso nel territorio;
 - d) il punto di uscita dal territorio;
 - e) la data di uscita dal territorio.
5. Gli Stati membri informano il Consiglio dei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.

Articolo 5 quaterVICES

1. Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d'identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto.
2. Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 1:
 - a) devono rispettare gli obblighi di diritto internazionale di uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini
 - b) non si applicano ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare;
 - c) non pregiudicano i diritti sanciti dal diritto internazionale di una persona fisica che si appresta a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritorna nel proprio paese;
 - d) lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
 - iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
 - iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia;
 - v) in quanto paese che ospita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); e
 - e) non si applicano ai viaggi da e verso i territori degli Stati membri, o attraverso tali territori, di persone fisiche che sono membri del corpo diplomatico russo finalizzati alla partecipazione a una conferenza internazionale convocata dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o organizzata sotto i loro auspici.
3. Uno Stato membro che decide di adottare misure nazionali a norma del paragrafo 1 ne informa il Consiglio almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore di tali misure.
4. Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.»

20) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»;

21) l'articolo 12 ter è così modificato:

a) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2026, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.»;

b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII fino al 31 dicembre 2026, qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento di cui sopra.»;

c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2026 qualora l'importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.»;

d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 5 quidecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2026 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.»;

e) il paragrafo 2 ter è soppresso;

- 22) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 23) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 24) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 25) l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 26) l'allegato XVIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 27) l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 28) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 29) l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- 30) è inserito l'allegato XIII octies conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
- 31) l'allegato ...+IX è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento;
- 32) l'allegato XL è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento;
- 33) l'allegato XLII è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento;
- 34) l'allegato XLIV è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento;
- 35) l'allegato XLV è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento;
- 36) l'allegato XLVII è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento;
- 37) l'allegato LI è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento;
- 38) è inserito l'allegato LII conformemente all'allegato XVII del presente regolamento;
- 39) è inserito l'allegato LIII conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento;
- 40) l'allegato XXIIID è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE

ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
«817.	Splendent Technologies Alias: Spoden Technology Co., Ltd Denominazione locale: 斯博登科技有限公司	Indirizzo/i: Workshop 60, 3/F, Block A, East Sun Industrial Centre, No. 16 Shing Yip Street, Kowloon, Hong Kong; Sun Ho House, 279 Saiyeung Choi St., North Sham Shui Po Kl, Hong Kong Telefono: +852 9713 6364 Sito web: www.splendentpte.com Email: sale@splendentpte.com Numero di registrazione: 1773641 (TRN); 60093029 (BRN)	24.10.2025
818.	LLC Microdrive Alias: MikroDraiv Denominazione locale: ООО Микродрайв	Indirizzo/i: office 26, 35 Lenin Avenue, 617001, Nytva, Nytvenski district, Perm Region, Russian Federation Telefono: +7 342 2111506 Sito web: www.micro-drive.ru Email: to@microdrive.planfix.ru Numero di registrazione: 5916024827	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
819.	Bridgetech LLC Denominazione locale: Бриджтех	Indirizzo/i: room 535, building 3, 32 Nizhegorodskaya St., 109029, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 245 5514 Sito web: https://bridge-tech.ru/ Email: info@bridge-tech.ru Numero di registrazione: 9709102680	24.10.2025
820.	Jove HK Limited	Indirizzo/i: Room 606, 6/F, Hollywood Centre, 77-91 Queens Road West, Sheung Wan, Hong Kong; 3/F Won Chung Ming Commercial House, 14-16 Wyndham Street, Central, Hong Kong; 68-70 Wellington Street, 3/F, Hong Kong Numero di registrazione: 58538021 (BRN); 1618862 (CRN)	24.10.2025
821.	China Purchasing Group (Chbay) Lingtong International Supply Chain Management Company Limited Alias: Qibei Lingtong (Wuhu) Supply Chain Management Co., Ltd Denominazione locale: 企贝领通（芜湖）供应链管理有限公司	Indirizzo/i: 178 Hongqi Street, Nangang District, Harbin City, Heilongjiang, People's Republic of China Telefono: 0451-82292577 Sito web: https://www.chbay.net/ Email: guanxin@chbay.net Numero di registrazione: 91340200MA8QP9X225	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
822.	LiderTrans Global Forwarding Alias: LT Global Forwarding; Lt-GF Denominazione locale: ООО ЛТ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ	Indirizzo/i: 1059, 50 Chulman, Naberezhnye Chelny, 423831, city of Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic, Russian Federation; office 108, Naberezhnye Chelny city, 50 Hasana Tufana St., Republic of Tatarstan, Russian Federation Telefono: +7 987 4064667; +7 800 7074733 Sito web: http://www.lt-gf.com/ Email: sales@lt-gf.com Numero di registrazione: 7729703685	24.10.2025
823.	Heilongjiang Karubis Trade Development Co., Ltd Alias: Heilongjiang Kalubus Trade Development Co., Ltd; Heilongjiang Province Kalubusi Trade Development Co., Ltd Denominazione locale: 黑龙江省卡鲁布斯贸易发展有限公司	Indirizzo/i: Room 509, Building 19, 178 Hongqi Street, Nangang Concentration Zone, Harbin High-tech Industrial Development Zone, People's Republic of China Numero di registrazione: 91230109MAC3Q2RY9T	24.10.2025
824.	Yiwu Vortex Import and Export Co., Ltd Alias: Yiwu Wotai Si Import and Export Co., Ltd Denominazione locale: 义乌市沃态僇进出口有限公司	Indirizzo/i: Unit 1503, Office 62, Level 15, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong Sito web: https://yiwu-vortex.com/ Email: info@yiwu-vortex.com Numero di registrazione: 70939081 (BRN)	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
825.	KR Prom LLC Denominazione locale: ООО КР ПРМ	Indirizzo/i: building 5, Entuziastov Highway, 111024, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 7812208 Sito web: https://krprom.ru/ Email: info@krprom.ru ; msk@krprom.ru Numero di registrazione: 7722216040	24.10.2025
826.	OKBM LLC Alias: LLC Experimental Design Bureau of Engine Building; LLC EDB; LLC Experimental Motor Design Bureau Denominazione locale: ООО ОКБМ	Indirizzo/i: Aidarovskoye rural settlement, Promyshlennaya Street, Zone 2, plot No. 4, Voronezh region, Russian Federation; 22 Voroshilova St., 394055, Voronezh, Russian Federation Telefono: +7 473 2638603 Sito web: www.okbm.ru Email: okbm@okbm.ru Numero di registrazione: 3664204783	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
827.	Zhejiang Zhenhuan CNC Machine Tool Co., Ltd Alias: Z-Mat Denominazione locale: 浙江震环数控机床股份有限公司; 震环机床集团	Indirizzo/i: Mechanical and Electrical Zone, Yuhuan, Taizhou Zhejiang 317699, People's Republic of China Telefono: +8657687211555; +86 576 87226292 Sito web: cn.zmat.com Email: info@zmat.com Numero di registrazione: 91331000725858856D	24.10.2025
828.	LLC Bitvan Denominazione locale: ООО Битван	Indirizzo/i: 9/4, Troitskiy Trakt, 454053, Chelyabinsk Mekhanicheskaya St., 115V, Russian Federation Telefono: +7 351 7785260 Sito web: https://www.bitvan.ru/ Email: info@bitvan.ru Numero di registrazione: 7451298738	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
829.	Conti-Far Logistics Co Ltd Alias: Kangze Yuan International Logistics (Hong Kong) Co., Ltd Denominazione locale: 康澤遠國際物流(香港)有限公司	Indirizzo/i: room S032, 2/F, The Capital 61-65 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; room 2102, Block D, Sui Bao Yipin, No. 1058 Shangbu North Road, Futian District, Shenzhen, People's Republic of China Telefono: +86-755-89379122; +86-755-89379056 Sito web: http://www.contifar.com/ Email: info@contifar.com Numero di registrazione: 64528844	24.10.2025
830.	LLC Mikrosan Denominazione locale: ООО Микросан	Indirizzo/i: room 433, 54 Krasnyi Avenue, Novosibirsk, 630091, Russian Federation Telefono: +7 800 6002250; +7 383 2170531 Sito web: https://microsun.ru Email: sibmail@microsun.ru ; marketing@microsun.ru Numero di registrazione: 5407216683	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
831.	LLC TR-Link Alias: TP-Link LCC Denominazione locale: ООО ТР-Линк	Indirizzo/i: office 501, 27 Street Elektrozavodskaya, 7, 107023, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 2285566 Sito web: www.tp-link.ru Numero di registrazione: 7718782082	24.10.2025
832.	Radiofid Systems LLC Denominazione locale: ООО Радиофид Системы	Indirizzo/i: Room 66-N, Building 1 A, 17 shosse Vyborgskoe, St. Petersburg 194355, Russian Federation Telefono: +7 812 3181819 Sito web: www.radiofid.ru Email: sales@radiofid.ru Numero di registrazione: 7802491148	24.10.2025
833.	Alice Components Co. Ltd Alias: Alice Parts Co., Ltd Denominazione locale: 愛麗絲零部件有限公司	Indirizzo/i: Room A516, 5th Floor, Yee Fat Industrial Building, No. 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong; Flat/Room A, 20/F Kui Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Hong Kong; Office 517, 90 Central Tangxia ave., Dongguan, Guangdong, China Telefono: +86 (769) 8987 0508 Sito web: https://2303.com.cn/ Email: sales@2303.com.cn Numero di registrazione: 65627867 (BRN), 2323950 (CRN)	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
834.	MicroEM AO Alias: AO Mikroem, JSC Microem Denominazione locale: АО "МИКРОЭМ"	Indirizzo/i: 124482, Moscow, Zelenograd, Savelkinsky avenue, 4, Russian Federation; 191040 St. Petersburg, Ligovskii Prospekt 50, building 11, office 39, Russian Federation; 124489, Moscow, Zelenograd, Sosnovaya Alleya 6A, Russian Federation; 630047, Novosibirsk, Novaya 28, office 305, Russian Federation; 620034, Yekaterinburg, Opalikhinskaya street 27A, office 405, Russian Federation; 344045, Rostov-on-Don, Lelyushenko street 13, office 1, Russian Federation Telefono: +7 (495) 739 65 39 Sito web: https://microem.ru/ Email: microem@microem.ru Numero di registrazione: 7735082700	24.10.2025
835.	TsNIRTI Alias: Central Research Radio Engineering Institute Named After Academician A I Berg; Central Scientific Research Radio Engineering Institute Berg; CNIRTI Denominazione locale: Организация АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А. И. БЕРГА" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА")	Indirizzo/i: bldg. 9, 20 Novaya Basmannaya St., 107078, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 (499) 267-43-93, +7 (499) 263-94-01 Sito web: http://cnirti.ru Email: post@cnirti.ru Numero di registrazione: 9701039940	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
836.	Setuntel LLC Alias: Foxcomm Networks, Setun Telekom Denominazione locale: ООО СЕТУНТЕЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕТУНЬ ТЕЛЕКОМ”)	Indirizzo/i: 121069, Moscow, Bagrationovsky avenue 7, room 20, office 747, Russian Federation Telefono: +7(499) 677-22-95 Sito web: http://www.setuntel.ru Email: info@setuntel.ru Numero di registrazione: 7730246560	24.10.2025
837.	TD Simmetron Elektronnye Komponenty Alias: TD Simmetron EK, Trading House Symmetron Electronic Components Denominazione locale: ООО ТД СИММЕТРОН ЭК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТОРГОВЫЙ ДОМ “СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ”	Indirizzo/i: 125445, Moscow, Leningradskoye shosse, 69, build. 1, River City Business Park, Russian Federation, 630073, Novosibirsk, Bluchera ul., 71b, Russian Federation Telefono: +7 (495) 961-2020 Sito web: https://symmetrongroup.com/; https://www.symmetron.ru Email: moscow@symmetron.ru Numero di registrazione: 7743581260	24.10.2025
838.	Vector Group LLC Alias: VEKTOR GRUPP Denominazione locale: ООО Вектор Групп	Indirizzo/i: 123100, Moscow, Presnensky Municipal District, 3 Studenetsky Per. 1/7A, Russian Federation Numero di registrazione: 7703438390	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
839.	PRIN JSC Denominazione locale: АО ПРИН	Indirizzo/i: 123592, Moscow, ext. Ter. Strogino Municipal District, Kulakova street, 20, building 1, Room 8/1, Russian Federation; 125080, Moscow, Volokolamskoye Highway, 4, Building 26, Russian Federation Telefono: +7 495-120-13-59 Sito web: https://www.prin.ru/ ; https://prinmarket.ru/ Email: info@prin.ru Numero di registrazione: 7712032661	24.10.2025
840.	GNSS Plus LLC Alias: NPK GNSS Plus LTD Denominazione locale: ГНСС ПЛЮС	Indirizzo/i: 121354, Moscow, Dorogobuzhskaya street 14, building 6, Russian Federation; 123298, Moscow, Shchukino municipal district, Narodnogo Opolcheniya Street, 38, building 1, Russian Federation Telefono: +7 (495) 109-75-45 Sito web: www.gnssplus.ru Email: info@gnssplus.ru Numero di registrazione: 7734571794	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
841.	KMT LLC Denominazione locale: ООО КМТ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМТ")	Indirizzo: 107023, Moscow, Sokolinaya Gora municipal district, Bolshaya Semyonovskaya Street. 40, building 13, room 203, Russian Federation Telefono: +7 (495) 137-55-56 Sito web: https://kmt-stanki.ru/ Email: info@kmt-stanki.ru Numero di registrazione: 9719010156	24.10.2025
842.	LLC Mashimport Denominazione locale: ООО МАШИМПОРТ	Indirizzo: room 403, Building. 13, 40 Bolshaya Semnovskaya street, 107023, Moscow, Russian Federation Telefono: +74956633393 Sito web: https://mash-import.com/ Email: info@mash-import.com Numero di registrazione: 7719717008	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
843.	Aerotrust Aviation Private Limited	Indirizzo/i: Shop No 104, Ground Floor, Amberhai Village, Sector - 19, Dwarka, New Delhi, 110075 Delhi, India; Unit No. 301, Third Floor, Plot No.8, Krishna Tower, Section 12, N.S.I.T. Dwarka, South West Delhi, 110078 Delhi, India Telefono: +91 8076026602 Sito web: https://www.aerotrustaviation.com/ Email: sales@aerotrustaviation.com Numero di registrazione: U74999DL2021PTC388965 (CIN)	24.10.2025
844.	Ascend Aviation India Private Limited	Indirizzo/i: No. 334, Ground Floor, near Gurudwara, Village Shahbad Mohdpur, 11061 Delhi, India; Khasra No.606, Dalal Complex, Rangpuri, Mahipalpur, New Delhi, 110037, India Telefono: + 91-011-64706564; + 91- 9212336803 Sito web: www.ascendaviationindia.com Email: sales@ascendaviationindia.com Numero di registrazione: U74999DL2017PTC315173 (CIN)	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
845.	Shree Enterprises	Indirizzo/i: House NO 6B, Kh. No. 334, 4th Floor, Shahabad Mohammadpur Village New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110061, India Telefono: +91-7011993953 Sito web: https://www.shreeenterprises.io/index.php Email: sales@shreeenterprises.io Numero di registrazione: EACPA3965E (IEC); EACPA3965E (PAN)	24.10.2025
846.	EuroIndustry LLC Alias: Euroindustria LLC Denominazione locale: ООО “ЕвроИндустрия”	Indirizzo/i: Office 16P, Lit. B, House 25 N, Mokhovaya Street 31, 191028, St. Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 8122707515 Email: info@ei.spb.ru Sito web: https://ei.spb.ru Numero di registrazione: 7839133117 (INN)	24.10.2025
847.	Hong Kong Park On Electronics Technology Denominazione locale: 香港德容电子科技有限公司	Indirizzo/i: Workshop 57, 3 rd Floor, Block A, East Sun Industrial Centre, No.16 Shing Yi Street, Kowloon, Hong Kong Numero di registrazione: 53594054 (BRN); 1550569 (CRN)	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
848.	TECGR CO. ltd Denominazione locale: บริษัท ทีอีซีจีอาร์ จำกัด	Indirizzo/i: 305 Rama2, Soi 38 Bangmod, Jomthong, 10150, Bangkok, Thailand Sito web: www.tecgr.net Email: tecgrcoltd@gmail.com Numero di registrazione: 0105565079224	24.10.2025
849.	JSC Krasnoarmeysk Scientific Research Institute of Mechanization Alias: JSC KNIIM Denominazione locale: АО КНИИМ	Indirizzo/i: 8 Ispytateley Avenue, Krasnoarmeysk, 141292, Moscow, Russian Federation Telefono: +7 (496) 523-57-66; +7 (496) 523-53-71 Email: info@kniim.ru Sito web: www.kniim.ru Numero di registrazione: 5038087144	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
850.	Transit LLC Denominazione locale: ООО Транзит	Indirizzo: 36 Nekrasovskaya, Lit. B, 690014, Vladivostok, Russian Federation; 40 Krygina Str., Primorsky Krai, 690065, Vladivostok, Russian Federation Telefono: +7 423 279 5739 Email: info@transitllc.ru Sito web: www.transitllc.ru Numero di registrazione: 2540132492 (INN)	24.10.2025
851.	Soguzo Co. Ltd Denominazione locale: บริษัท โซกูโซ จำกัด	Indirizzo/i: No 305 Rama 2 Alley, 38 Alley, Bang Mot Sub-district, Chom Thong District, 10150 Bangkok, Thailand Sito web: soguzo.com Email: info@soguzo.com Numero di registrazione: 0105565109824	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
852.	Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd Alias: Suzhou Yikeda Intelligent Technology Co., Ltd; Suzhou Yida Intelligent Technology Denominazione locale: 苏州亿可达智能科技有限公司	Indirizzo/i: Room 455, Building 2, No. 199-1, East Huayuan Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China; Room 8219, Building 3, No. 151 Huashan Road, High-tech Zone, Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China Telefono: +86 13776010404 Sito web: https://www.ecod-cncmachining.com/ ; http://ecod-cncmachining.com/ Email: dolphin@ecodcn.com Numero di registrazione: 91320506MA27AR11XL	24.10.2025
853.	LLC Morgan Denominazione locale: ООО Морган	Indirizzo/i: Room 42, ter. Oez Alabuga, 4A Str. Sh-2, m. district Yelabuzhsky, Yelabuga, 423601, Republic of Tatarstan, Russian Federation Numero di registrazione: 1674009033	24.10.2025
854.	Shandong Xinyilu International Trade Co Alias: Shandong Xinyi Road International Trade Co., Ltd Denominazione locale: 山东新壹路国际贸易有限公司	Indirizzo/i: Room 506, Building 6, Xinyuanxin Center, No. 3 Huaxin Road, 250100, Jinan, People's Republic of China Numero di registrazione: 91370112MA3RNKQ371	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
855.	Sollers Alabuga LLC Denominazione locale: ООО Соллерс Алабуга	Indirizzo/i: Office 319, Building 1/6, Sh-2 Street (Alabuga Special Economic Zone territory), Yelabuga City, Yelabuga Municipal District, Republic of Tatarstan, 423601, Russian Federation Telefono: +7 855 5776800; +7 843 2051720 Sito web: www.sollers-auto.com Numero di registrazione: 1674002165	24.10.2025
856.	Sollers Cargo LLC Denominazione locale: ООО Соллерс Карго	Indirizzo/i: Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, 432045, Russian Federation Telefono: +8 800 600 83 22 Sito web: https://sollers-cargo.ru/ Numero di registrazione: 7300012779	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
857.	PJSC Sollers Alias: Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Sollers Denominazione locale: ПАО Соллерс	Indirizzo/i: 10 Testovskaya Street, Northern Tower, Moscow International Business Centre, 123317 Moscow, Russian Federation Telefono: +7 495 787 31 75; +7 495 228 3045 Sito web: www.sollers-auto.com Email: info@sollers-auto.com Numero di registrazione: 3528079131	24.10.2025
858.	LLC Trading House Vector Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕКТОР"	Indirizzo/i: apt. 10, 2A Rossiyskaya street, 664025, Irkutsk, Russian Federation Numero di registrazione: 3808184570	24.10.2025
859.	Sequoia JSC Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕКВОЙЯ"	Indirizzo/i: Room 1101, floor 3, workplace 5, Building 1, 42 Boulevard Bolshoy, Municipal District Mozhaisky, 121205, Moscow, Russian Federation Numero di registrazione: 9703014733	24.10.2025

Numero	Nomi	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
860.	Yiwu City Duniang Trading Co. Alias: Yiwu Du Niang Trading Company Denominazione locale: 义乌市渡娘贸易商行	Indirizzo/i: Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, Zhejiang Province, People's Republic of China; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, People's Republic of China Telefono: +86 579 85365092 Sito web: www.yiwu-international.com Email: 1449696080@qq.com Numero di registrazione: 92330782MA2MLCCF7E	24.10.2025
861.	Unikom LLC Denominazione locale: ООО УНИКОМ	Indirizzo/i: Office 516, Room 21N, Lett. A, 9 Lipovaya Alley, 197183, St. Petersburg, Russian Federation Numero di registrazione: 7814813801	24.10.2025»

ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a) nella parte A, categoria I, sezione X.A.I.001, è aggiunta la voce seguente:

«q. induttori SMD (*surface mounted device*).»;

b) nella parte A, categoria VIII, la sezione X.A.VIII.023 è sostituita dalla seguente:

«X.A.VIII.023. Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento (compresi abbigliamento, calzature, giubbotti, sistemi di trasporto per uso tattico e accessori connessi), appositamente progettati o adatti all'uso nel combattimento militare, nelle operazioni sul campo, o ai fini della mimetizzazione.»;

c) nella parte A, categoria VIII, la sezione X.C.VIII.005 è sostituita dalla seguente:

«X.C.VIII.005 Precursori e costituenti chimici per propellenti, e relativi coadiuvanti, come segue:

a. toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b. diisocianato di metilendifenile (CAS 101-68-8);

c. diisocianato di isofoforone (CAS 4098-71-9);

d. xilidina, in qualsiasi forma isomerica (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 o 108-69-0);

e. polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);

f. etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE);

g. metiltriclorosilano (CAS 75-79-6);

h. coadiuvanti, come segue:

1. acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) (CAS 60-00-4);

2. sale disodico di EDTA (CAS 139-33-3 e CAS 6381-92-6); o

3. sale tetrasodico di EDTA (CAS 64-02-8).

Nota tecnica: Il prodotto comprende la sostanza pura e qualsiasi miscela contenente almeno il 50 % di una delle sostanze chimiche sopra citate.»;

d) nella parte A, categoria IX, è inserita la sezione seguente:

«X.C.IX.016 Molibdeno e sue leghe, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 ⁽¹⁾, contenenti in peso più del 90 % di molibdeno.

Nota: Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.016 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.»;

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

e) nella parte B, la tabella 3, «Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici», è sostituita dalla seguente:

«3. Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici

Codice NC	Designazione delle merci
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
9006 30	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia, per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria
9006 91	Parti ed accessori di apparecchi fotografici
9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9015 10 00	Telemetri
9025 19	Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti
9032 10	Termostati

»;

f) nella parte B, la tabella 6, «Materiali energetici e precursori», è sostituita dalla seguente:

«6. Materiali energetici e precursori

Codice NC	Designazione delle merci
2804 50 10	Boro
2829 11 00	Clorati di sodio
2829 19 00	Altri clorati
2829 90	Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
3912 11 00	Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie
3912 12 00	Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie
3912 39	Eteri di cellulosa, in forme primarie (escl. carbossimetilcellulosa e suoi sali)
4706 10	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone
7603 10 00	Polveri a struttura non lamellare
7603 20 00	Polveri a struttura lamellare; pagliette
8104 30 00	Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri

»;

g) nella parte B, la tabella 8, «Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati», è sostituita dalla seguente:

«8. Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati

Codice NC	Designazione delle merci
2610 00	Minerali di cromo e loro concentrati
2819 10	Triossido di cromo
2819 90	Altri ossidi e idrossidi di cromo
2825 80 00	Ossidi di antimonio
8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
8103 30 00	Cascami e avanzi di tantalio
8103 91 00	Crogiuoli di tantalio
8103 99	Lavori di tantalio
8112 21	Cromo: greggio polveri
8112 22	Cromo: cascami e avanzi
8112 29	Cromo: altri
8112 41	Renio greggio e cascami, avanzi e polveri di renio
8112 49	Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzi e polveri
8112 92	Niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio greggi; polveri e cascami e avanzi di tali metalli
8112 99	Lavori di niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio

».

ALLEGATO III

Nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, all'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis, all'articolo 5 quater, paragrafo 1 ter, all'articolo 5 decies, paragrafo 2, all'articolo 5 quindecies, paragrafo 10, all'articolo 5 octodecies, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2 bis, all'articolo 12 octies, paragrafo 1 e all'articolo 12octies ter».

ALLEGATO IV

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Data di applicazione
«NPO “Istina” (JSC)	12 novembre 2025
LLC “Zemsky Bank”	12 novembre 2025
Commercial Bank Absolut Bank (PAO)	12 novembre 2025
PJSC “MTS Bank”	12 novembre 2025
JSC “ALFA-BANK”	12 novembre 2025»

ALLEGATO V

L'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a) le tabelle 15), 16) e 17) sono sostituite dalle seguenti:

«15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altri ventilatori
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	Del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	A compressione
ex	8418 29 00	Altri frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	Di tipo familiare
ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12 00	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32 00	Altre stampanti, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39 00	Altre
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche

ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altre
ex	8451 21 00	Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8508 11 00	Aspirapolveri con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altri
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine
ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altri
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altre antenne
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
----	------------	---

- 17) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette e biciclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "station wagon" e auto da corsa)
ex	4011 40 00	Dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altri
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")
ex	8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

»;

- b) la tabella 20) è sostituita dalla seguente:

«20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex	97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
----	----	--

»;

c) la tabella 23) è sostituita dalla seguente:

«23) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

ex	9004 90 90	Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica
----	------------	--

».

ALLEGATO VI

L'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 bis bis

Parte A

1. OPK OBORONPROM
2. UNITED AIRCRAFT CORPORATION
3. URALVAGONZAVOD
4. ROSNEFT
5. TRANSNEFT
6. GAZPROM NEFT
7. ALMAZ-ANTEY
8. KAMAZ
9. ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
10. JSC PO SEVMASH
11. SOVCOMFLOT
12. UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Parte B

1. RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

Parte C

2. RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK».
-

ALLEGATO VII

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

La voce seguente:

«ex 2901	Idrocarburi aciclici eccetto per il codice NC 29011000»
----------	---

è sostituita dalla seguente:

«2901	Idrocarburi aciclici».
-------	------------------------

ALLEGATO VIII

L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies

Codice NC	Designazione delle merci
0601	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212
0602 30	Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	Rose, anche innestate
0602 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri
0604 20	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – Freschi
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi
2712	Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Codice NC	Designazione delle merci
2715	Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio
2802	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
2803	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici
2806	Cloruro di idrogeno "acido cloridrico"; acido clorosolforico
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio
2817	Ossido di zinco; perossido di zinco
2818 30	Idrossido di alluminio
2819	Ossidi e idrossidi di cromo
2820	Ossidi di manganese
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃
2822	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
2823	Ossidi di titanio
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n. n.a.
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri

Codice NC	Designazione delle merci
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
2832 20	Solfiti (escl. sodio)
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)
2834	Nitriti; nitrati
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio
2840	Borati, perossoborati (perborati)
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli
2847	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2901	Idrocarburi aciclici
2902	Idrocarburi ciclici
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli

Codice NC	Designazione delle merci
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2911	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2921	Composti a funzione ammina
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione amide dell'acido carbonico
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina
2926	Composti a funzione nitrile

Codice NC	Designazione delle merci
2929	Composti ad altre funzioni azotate
2930	Tiocomposti organici
2933 29	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato (esclusi l'idantoina e i suoi derivati, e i prodotti della sottovoce 3002 10)
2933 54	Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti sali di tali prodotti
2933 71	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
2933 79	Lattami (esclusi 6-esanolattame "epsilon-caprolattame", clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio)
2933 99	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl.: - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico o un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati – Lattami – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti – Azinfos-metile (ISO)
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
2940	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia
3203	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

Codice NC	Designazione delle merci
3205	Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3210	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3211	Siccativi preparati
3212 90	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide
3302 90	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

Codice NC	Designazione delle merci
3403	Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base $\geq 70\%$, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)
3404	Cere artificiali e cere preparate
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
3507 90	Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati)
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici
3605	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati
3705	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessuti, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

Codice NC	Designazione delle merci
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiproducti
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse
3807	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)
3808 94	Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)
3814	Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. "acceleranti di vulcanizzazione")

Codice NC	Designazione delle merci
3816	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3825 90	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3827 90	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

Codice NC	Designazione delle merci
3908	Poliammidi, in forme primarie
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie
3910	Siliconi, in forme primarie
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del capitolo 39, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie
3914	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3922 90	Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926 90	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l'ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento]
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Codice NC	Designazione delle merci
4006 10	Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
Ex 4011	Pneumatici nuovi, di gomma, escluso il codice NC 4011 30 00
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma
4013	Camere d'aria, di gomma
4016 93	Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm
4411 13	Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF"), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm
4411 94	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm ³ (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418 40	Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)
4418 60	Pali e travi, di legno

Codice NC	Designazione delle merci
4418 79	Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)
4503	Lavori di sughero naturale
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
4701	Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)
4802 20	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4802 40	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata
4802 58	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui $\leq 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$, n.n.a.
4802 61	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui $> 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803)

Codice NC	Designazione delle merci
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4807	Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803)
4809	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810
4814 90	Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)
4819 20	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

Codice NC	Designazione delle merci
4823	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.
4906	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa")
5106	Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5107	Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911)
5205	Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5206 42	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5209 11	Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² , ad armatura a tela, greggi
5211	Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta
5402 63	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)
5403	Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

Codice NC	Designazione delle merci
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
5407 30	Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura
5501	Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55
5502	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5504 90	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5512 21	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti
5512 99	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
5601 29	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)
5601 30	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

Codice NC	Designazione delle merci
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)
5607 41	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene
5801 27	Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)
5803	Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)
5806 40	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati "bolducs", di larghezza non superiore a 30 cm
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)
5911 10	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5911 31	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m ²
5911 32	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m ²

Codice NC	Designazione delle merci
5911 40	Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli
6001 99	Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)
6003	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 36	Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 44	Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6006 10	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6309	Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi)
6802 92	Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802,10; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

Codice NC	Designazione delle merci
6809 19	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento)
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6813	Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6901	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904 10	Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6906 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)
6907 22	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5 % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)
6907 40	Ceramica di finitura

Codice NC	Designazione delle merci
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato
7003	Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7011 10	Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l'illuminazione elettrica
72	Ghisa, ferro e acciaio
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio
7305	Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Codice NC	Designazione delle merci
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7318 24	Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7322 90	Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7324 29	Vasche da bagno di lamiera di acciaio
7326	Altri lavori di ferro o di acciaio
Ex 74	Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00
7505	Barre, aste, profilati e fili, di nichel
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel

Codice NC	Designazione delle merci
7507	Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel
7508	Altri lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
8001	Stagno greggio
8003	Barre, profilati e fili, di stagno
8007	Lavori di stagno
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
8111	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8208 10	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

Codice NC	Designazione delle merci
8208 20	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno
8208 30	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare
8208 90	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri
8301 20	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni
8301 70	Chiavi presentate isolatamente
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore) (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione); caldaie dette “ad acqua surriscaldata”; loro parti
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene)
8406	Turbine a vapore; loro parti
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412)

Codice NC	Designazione delle merci
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8412	Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turboreattori, turbopropulsori e turbine a gas); loro parti
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi; loro parti
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti – parti
8415 83	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8418 99	Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo)
8419 19	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per il riscaldamento centrale)
8419 39	Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)
8419 40	Apparecchi di distillazione o di rettificazione
8419 50	Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)
8419 60	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas
8419 89	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514)
8419 90	Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Codice NC	Designazione delle merci
Ex 8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti
8422 20	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti
8422 30	Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424 20	Pistole a spruzzo ed apparecchi simili
8424 30	Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8424 89	Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.
8424 90	Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru)
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressor, semoventi
8430	Macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8439 10	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
8439 30	Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

Codice NC	Designazione delle merci
8439 91	Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
8440 90	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti
8441 30	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo
8442 40	Parti di macchine, apparecchi e materiale
8443 13	altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset
8443 15	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)
8443 16	Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici
8443 17	Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici
8443 19	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettoigrafici o a matrice “stencil”, macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472, macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche)
8443 91	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442
8444	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8451 10	Macchine per pulire a secco
8451 29	Macchine per asciugare – altre
8451 30	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio
8451 90	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

Codice NC	Designazione delle merci
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie; loro parti
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458, macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano)
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

Codice NC	Designazione delle merci
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, incl. i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine, n.n.a.; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
Ex 8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione del codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non nominate altrove corrispondenti al codice NC 8471 70 98
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

Codice NC	Designazione delle merci
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. le sfere di acciaio della voce 7326); loro parti
8483	Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8485	Macchine per la fabbricazione additiva
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del capitolo 84; parti ed accessori
8487	Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti
8506	Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

Codice NC	Designazione delle merci
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
Ex 8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio (compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche), esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti
8516 80	Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati)
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Codice NC	Designazione delle merci
8524	Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608); loro parti
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000 V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537)
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Codice NC	Designazione delle merci
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti
8541	Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8549	Cascami e avanzi elettrici ed elettronici
8602	Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender
8604	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

Codice NC	Designazione delle merci
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
8701 21	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)
8701 22	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 23	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione
8701 24	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione
8701 29	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione
8701 30	Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)
8703 10	Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili
Ex 8703 23	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm ³ e ≤ 3 000 cm ³ (escluse le ambulanze)
Ex 8703 24	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm ³ (escluse le ambulanze)
Ex 8703 32	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm ³ e ≤ 2 500 cm ³ (escluse le ambulanze)
Ex 8703 33	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm ³ (escluse le ambulanze)

Codice NC	Designazione delle merci
8703 40	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)
8703 50	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)
8703 60	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna
8703 70	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna
8703 80	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione
8703 90	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico
Ex 8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli dei codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm ³
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche
8708 99	Altre parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escluse le sottovoci da 8708 10 a 8708 95)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
8903	Panfilì e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

Codice NC	Designazione delle merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9001 10	Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544)
9002 11	Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione
9002 19	Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni
9013	Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche); loro parti

Codice NC	Designazione delle merci
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso "contachilometri", pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
9401 10	Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 20	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9406	Costruzioni prefabbricate
9503 00 75	Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore, n.n.a. alla voce 9503
9503 00 79	Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503

Codice NC	Designazione delle merci
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni (escl. gemelli)
9608 91	Pennini da scrivere e punte per pennini
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Ex 98	Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

».

ALLEGATO IX

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII octies

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis undecies

Codice NC	Designazione delle merci
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale
2504	Grafite naturale
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

Codice NC	Designazione delle merci
2524	Amianto (asbesto)
2528 00 00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati
2612 00 00	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati
2614 00 00	Minerali di titanio e loro concentrati
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati
2617	Altri minerali e loro concentrati
2618	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio
2619	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

Codice NC	Designazione delle merci
4008 11 00	Lastre, fogli e nastri di gomma alveolare
4008 19 00	Bacchette e profilati, di gomma alveolare
4008 29 00	Bacchette e profilati, di gomma non alveolare
4009 11 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
4009 21 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori
4009 22 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, con accessori
4009 31 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori
4009 32 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, con accessori
4009 42 00	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, con accessori
4011 10 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, compresi gli autoveicoli di tipo "station wagon" e auto da corsa
4011 40 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli
4011 50 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette
4011 70 00	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4011 90 00	Pneumatici nuovi, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli, forestali e per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale, per autoveicoli da turismo, "station wagon", auto da corsa, autobus, autocarri, veicoli aerei, motocicli e biciclette)
4013	Camere d'aria, di gomma
6804 10 00	Mole, senza basamento, per macinare o per sfibrare
6804 21 00	Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di diamante naturale o sintetico, agglomerato (escl. le pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani per denti)

Codice NC	Designazione delle merci
6804 22	Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di altri abrasivi agglomerati o di ceramica (escl. di diamante naturale o sintetico, agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc. speciali per trapani per denti)
6804 30 00	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano
6810 11	Blocchi e mattoni da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6810 19 00	Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale (escl. blocchi e mattoni da costruzione)
6810 99 00	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati (escl. elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, tegole, piastrelle, mattoni e simili)
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6909 11	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana (escl. prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)
6909 12	Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs, per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica (escl. di porcellana, prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)

».

ALLEGATO X

Nell'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«Allegato XXXIX

Elenco dei software di cui all'articolo 5 quindicies, paragrafo 3».

ALLEGATO XI

Nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XL

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui agli articoli 2, 2 bis, 12 octies e 12 octies ter».

ALLEGATO XII

L'allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) le voci 14, 15, 260 e 329 sono soppresse;

2) sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
«448.	MILLEROVO	9035541	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
449.	GELOR (ex ARTARA)	9185528	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
450.	CAROLINE BEZENGI	9224439	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
451.	FIRN	9224441	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
452.	PRIMORYE	9236743	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
453.	LONGEVITY 7	9240885	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
454.	ADONIA	9242223	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
455.	NEVSKIY PROSPECT	9256054	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
456.	LITEYNY PROSPECT	9256078	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
457.	ARMADA LEADER	9260483	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
458.	C VIKING	9261657	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
459.	SEA MAVERICK	9265885	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
460.	BELA	9270749	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
461.	SHANGRI LA	9274434	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
462.	ASTRAL	9274800	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
463.	SOFOS	9278064	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
464.	ATLANTICOS	9282986	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
465.	PACIFICOS	9288930	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
466.	CHONGCHON	9294123	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
467.	LEONA	9299721	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
468.	BREEZE	9305568	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
469.	ARYABHATA	9319882	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
470.	RIMMA	9337901	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
471.	LADOGA	9339313	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
472.	LEVEL	9339325	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
473.	ELODIE I	9346873	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
474.	INDUS 1	9360415	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
475.	BAI LU	9388780	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
476.	JUPITER	9397535	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
477.	ANTARKTIKA	9413559	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
478.	BOBCAT (ex BLOSSOM)	9422457	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
479.	IVAN KRAMSKOY	9640499	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
480.	ALEKSEY SAVRASOV	9645061	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
481.	YAZ	9735323	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
482.	ALARA	9741724	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
483.	NIKOLAY ANISHCHENKOV	9942392	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
484.	APUS	9280885	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
485.	AQUILLA II	9281152	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
486.	CHENG HE	9304629	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
487.	FURIA	9257802	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
488.	MANASLU	9388027	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
489.	MIRES	9299771	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
490.	MYRA	9336490	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
491.	APATE	9433016	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
492.	AZURE	9387255	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
493.	BAVLY	9621560	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
494.	KYLO	9189146	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
495.	PEGASUS	9276028	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
496.	SABINA	9524451	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
497.	TEMPEST DREAM	9308132	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
498.	TORX	9311610	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
499.	BOLU	9439539	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
500.	AURA 1	9472634	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
501.	GENERAL SKOBELEV	9503304	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
502.	GAZPROMNEFT ZUID EAST	9537109	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
503.	CENTURION I	9436020	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
504.	PROMETEI	9296597	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
505.	TASSOS	9408695	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
506.	ADITYA	9323314	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
507.	BELOMOR	9384435	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
508.	COATLICUE	9235000	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
509.	DENVER	9382712	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
510.	ETHERA	9387279	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
511.	GARUDA	9272931	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
512.	GUANYIN	9299707	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
513.	IRON WAVE	9248796	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
514.	KATY	9323326	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
515.	KAYSERI	9292199	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
516.	KHANKENDI	9867621	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
517.	KONYA	9290373	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
518.	MARQUISE	9315745	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
519.	ONEGA	9384459	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
520.	OSCAR I	9314820	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
521.	RAGNAR	9384095	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
522.	RHEIN	9306562	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
523.	SEAL	9252400	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
524.	SINO STAR	9263693	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
525.	SOFIA	9211999	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
526.	SOUTH STAR	9263186	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
527.	STANISLAV GOVORUKHIN	9621596	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
528.	TRANQUIL SEA	9323340	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
529.	URIEL	9336517	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
530.	VARG	9335094	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
531.	XING CHEN	9550682	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
532.	ZAGATALA	9498171	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
533.	ANABAR	9194012	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
534.	BIRTHE THERESI	9083184	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
535.	BRIONT	9252955	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
536.	BRONCO	8808525	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
537.	FLANDRIA	8414477	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
538.	MARINSTRUM	9390317	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
539.	MAVERICK	9321562	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
540.	NAVIK	8920579	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
541.	NEMRUT	9439541	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
542.	NILANGA	9412452	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
543.	NORDSTRAUM	9036284	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
544.	NOYABRSK	8915550	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
545.	OMNI	9400980	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
546.	OPHELIA	8010427	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
547.	REVANCHE	9297149	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
548.	RN SAKHALIN	9650016	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
549.	SAMOS	9408190	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
550.	SPIRIT 2	9409259	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
551.	TAGOR	9282481	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
552.	TANGO 2	9389071	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
553.	AURA 1	9472634	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
554.	BERGEN T	8918540	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
555.	EVERDINE	9382073	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
556.	NOVA CREST (ex HASAN EAST)	9292046	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
557.	MEGION	9590137	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
558.	MELITO CARRIER	8920581	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
559.	RYAZAN	8915548	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
560.	SEA OWL I	9321172	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
561.	THOTH	9164718	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
562.	VANINO	8724779	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
563.	VASILY LANOVOY	9621601	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025
564.	ZALE	9321718	Articolo 3 vices, paragrafo 2, lettera b) Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	24.10.2025 ⁴

ALLEGATO XIII

L'allegato XLIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XLIV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 bis quater

	Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
1.	Bank BelVEB	25 febbraio 2025
2.	Belgazprombank	25 febbraio 2025
3.	VTB Bank (PJSC) Shangai Branch	25 febbraio 2025
4.	CJSC Alfa-Bank (Bielorussia)	2 dicembre 2025
5.	OJSC Sber Bank (Bielorussia)	2 dicembre 2025
6.	VTB Bank (Bielorussia)	2 dicembre 2025
7.	VTB Bank (Kazakhstan)	2 dicembre 2025

».

ALLEGATO XIV

Nella parte A dell'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
«Payeer	25 novembre 2025
CJSB JSCB Tolubay	12 novembre 2025
OJSC Eurasian Savings Bank	12 novembre 2025
CJSC Dushanbe City Bank	12 novembre 2025
CJSC Spitamen Bank (Tagikistan)	12 novembre 2025
OJSC Commerzbank of Tajikistan	12 novembre 2025»

Nella parte C dell'allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
«Blackford Corporation Limited	12 novembre 2025
Fuel and Oil Dynamics FZE	12 novembre 2025».

ALLEGATO XV

L'allegato XLVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- a. il titolo della parte A - Elenco dei porti e delle chiuse è sostituito dal seguente: «Parte A – Elenco dei porti e delle chiuse in Russia»;
- b. è aggiunta la parte seguente:

«Parte C - Elenco dei porti e delle chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia

	Nome	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione

»

ALLEGATO XVI

L'allegato LI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO LI

**Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi di cui
all'articolo 3 quaterdecies bis, paragrafo 1**

CANADA

NORVEGIA

REGNO UNITO

STATI UNITI D'AMERICA

SVIZZERA

AUSTRALIA

GIAPPONE

NUOVA ZELANDA».

ALLEGATO XVII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO LII

**Elenco delle zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione di cui all'articolo 5 bis octies
bis**

Parte A

Numero	Nome	Ubicazione
1.	Special Economic Zone of Industrial-Production Type "Alabuga"	Republic of Tatarstan
2.	Special Economic Zone of Technological-Innovative Type "Technopolis Moscow"	Moscow City

Parte B

Numero	Nome	Ubicazione
1.	Special Economic Zone of Industrial-Production Type "Lipetsk"	Lipetsk Oblast
2.	Special Economic Zone of Industrial-Production Type "Togliatti"	Samara Oblast
3.	Special Economic Zone of Industrial-Production Type "Lyudinovo"	Kaluga Oblast
4.	Special Economic Zone of Technological-Innovative Type "St. Petersburg"	Saint Petersburg
5.	Special Economic Zone of Technological-Innovative Type "Dubna"	Moscow Oblast
6.	Special Economic Zone of Technological-Innovative Type "Innopolis"	Republic of Tatarstan
7.	Special Economic Zone of Port Type "Ulyanovsk"	Ulyanovsk Oblast
8.	Skolkovo Innovation Center	Moscow Oblast
9.	Free Port of Vladivostok	Primorsky Krai, Kamchatka Krai, Chukotka Autonomous District, Khabarovsk Krai, Sakhalin Oblast

».

ALLEGATO XVIII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO LIII

Elenco delle cripto-attività di cui all'articolo 5 ter bis

Cripto-attività	Entrata in vigore
A7A5	25 novembre 2025

».